

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 11/11/2024

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocazione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali per l'importo complessivo di € 437,41 calcolata secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso *pro quota* degli oneri *up front* in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che, dal mese di agosto 2020, l'ammortamento del finanziamento avesse subito un'interruzione a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente, in seguito alla quale era stato versato all'intermediario l'importo di € 1.866,34 quale TFR maturato dal cliente.

Precisava che, al netto di quanto incassato a titolo di TFR, residuando ancora un debito pari a € 1.061,75, fosse stata attivata la copertura assicurativa prevista per il sinistro impiego, la quale aveva provveduto a liquidare l'importo rimanente al netto dello scoperto dell'1,5% previsto dalla convenzione assicurativa.

Riteneva, quindi, che la domanda di rimborso non potesse trovare accoglimento in quanto non si era configurata alcuna estinzione anticipata del finanziamento, presupposto *ex lege* della richiesta di rimborso della pretesa restitutoria, bensì una sostituzione del soggetto al quale il cliente era tenuto a rimborsare il credito.

Soggiungeva che sul punto, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 13306 del 19/06/2018 avesse stabilito che “il cliente non provvede ad alcuna estinzione anticipata, ma è tenuto a rimborsare il debito residuo, non più all’intermediario, ma all’impresa assicurativa. [...] Ne deriva che il cliente potrà recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni non maturate dall’intermediario solo qualora abbia effettivamente rimborsato all’impresa assicurativa il debito capitale residuo”; nel caso di specie, non risultava che il cliente avesse rimborsato all’impresa assicurativa il capitale residuo.

Rilevava che i principi della sentenza *Lexitor* fossero stati superati dalla sentenza Unicredit Bank Austria, nella quale è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento; precisava che i principi sanciti in detta decisione fossero da ritenersi applicabili anche ad altre tipologie di contratti di credito ai consumatori disciplinate dalla direttiva 2008/48.

Osservava che, in virtù di quanto previsto dall’art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 104/2023, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Precisava pure che non tutti gli oneri legati al finanziamento devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, in base a quanto affermato al punto 3, lettera b), dell’art. 6-*bis* del DPR 180/50.

In particolare, sottolineava che le commissioni di intermediazione sono stati volti a remunerare l’attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto; le spese di istruttoria fanno riferimento all’attività di pre-analisi, nell’ambito della quale la banca accerta l’esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; le commissioni di attivazione vengono corrisposte a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende; infine, le commissioni di gestione sono legate alla durata del contratto e quindi aventi natura ricorrente.

Da ultimo, rilevava che non risultassero ratei insoluti.

Si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata la decurtazione dall’importo individuato di quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni di intermediazione.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-*sexies* t.u.b.

In relazione ad essa, l’intermediario ha eccepito che il regolare ammortamento del contratto di finanziamento in oggetto non fosse stato interrotto a seguito di una estinzione anticipata, bensì a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente, in seguito alla

quale l'Amministrazione di appartenenza del cliente ha versato all'intermediario la somma maturata dal cliente a titolo di TFR per un importo pari a € 1.866,34.

Ciò nonostante, il consolidato indirizzo interpretativo dei Collegi è nel senso di ritenere che il cliente abbia diritto al rimborso degli oneri non goduti per l'estinzione anticipata, laddove il debito sia stato comunque estinto tramite somme di pertinenza del cliente, e in particolare mediante il versamento del TFR (cfr. *ex multis*, Coll. Milano, dec. n. 15412/2021; n. 8572/2021).

Per quanto concerne, invece, la residua parte del corrispettivo di estinzione del prestito, pari ad € 1.061,75, l'intermediario ha attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego, con pagamento del premio a carico della banca. La compagnia assicurativa, su richiesta di intervento da parte dell'intermediario, ha provveduto a liquidare il debito residuo derivante dal prestito in oggetto per complessivi € 1.045,82, al netto dello scoperto dell'1,5% previsto dalle condizioni di polizza; in seguito a ciò, il ricorrente ha versato nei confronti dell'impresa di assicurazioni (che ha esercitato il proprio diritto di surroga) l'importo corrispondente.

Anche in relazione all'intervento della compagnia, il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di precisare che "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti"; ne consegue che "il cliente potrà recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni non maturate dall'intermediario solo qualora abbia effettivamente rimborsato all'impresa assicurativa il debito capitale residuo" (cfr. dec. n. 13305 e 13306/2018).

Nel caso di specie, risulta documentalmente che il corrispettivo dell'estinzione anticipata è stato versato per una parte mediante TFR maturato dal cliente e, per la residua parte, mediante l'intervento della compagnia assicurativa che, tuttavia, ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del cliente; ne consegue, dunque, che, alla luce dei principi affermati dal Collegio di coordinamento, al cliente spetti il rimborso relativo alla quota proporzionale degli oneri non maturati.

Giova sottolineare che – da quanto risulta *per tabulas* – la somma percepita dall'intermediario (e corrisposta dalla compagnia di assicurazioni) sia inferiore rispetto a quella indicata nel conteggio estintivo, in ragione dello scoperto dell'1,5% previsto dalla polizza. Pertanto l'importo dovuto al cliente per le commissioni non godute deve dunque essere riproporzionato sulla base della percentuale del debito residuo effettivamente saldata, con somme di propria spettanza o successivamente versate alla Compagnia assicurativa che si è surrogata.

Tutto quanto premesso, in relazione alla domanda di rimborso formulata dal ricorrente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene

applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie – riconosciuta per un verso la natura *up front* delle spese di istruttoria, nonché delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione, e per altro verso la natura *recurring* delle commissioni di gestione, alle quali tuttavia deve applicarsi il criterio contrattuale che fa espresso rinvio al piano di ammortamento, specificamente sottoscritto dal cliente – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11932 del 19 novembre 2024

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 3.287,31	TAN	8,85%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	68,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
Data di inizio del prestito	01/01/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	76,69%

rate pagate	8	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (voce A - al netto degli oneri erariali)				137,50	Upfront	76,69%	105,45	0,00	105,45
Costi di intermediazione (voce B)				367,20	Upfront	76,69%	281,60	0,00	281,60
Totale				504,70					387,05
Quota spettante al cliente								99,50%	385,12

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano corrisposti gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può trovare accoglimento invece la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso, in assenza della prova documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale; alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alle spese di assistenza difensiva, peraltro richieste da una società di consulenza, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 385,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA